## RISPOSTA

Alle tre allegazioni del favio Contradittore nella causa delli fratelli di Crispo, che si deve proponere nel S. C.

### A RELAZIONE

Del Signor D. Gennaro Parrino Giudici della G. C. della Vicaria





# J. M. J.



HI contender può mai, che l'origine de' Felecumuessi stata non sia, per sostenersi, ad onta della dispute forensi, le ultime volontà mono solenni l'Egli non vi è cosa, a'Mortali con più ambizioso affetto gradita, quanto l'esecuzione degli ritimi loro desideri:

Neque enim aliud (favisse Quintiliano (1)) midetur selatium mortis; quam voluntae ultra mortom . A quantunque i testamenti intanto si sossero religiosamente presso i Romani osservati, inquanto, come leggi, nella eti vetusta ed antica della loro Giurispradonza, si facevano nelle stesse pubbliche adunanse del Popolo; ad ogni medo, poiche ne sempre opportuna de Comizi oravi l'occasione, ne a tutti l'adito a quelli era permesso, egli avveniva sovento, one molti morissero intestati. Quindi pansossi cols andar degli anni, di farli per manaipazione. O lia par una vendita imaginaria coll'anteffato. . e il libei. pende. Ma. Ecconic de una parte tele ulanza ren. devegli facili a farfi; così dell'altre faceva quelli difficili ad effer efequiti, perobe involgagli in langhe, e seabnose forensi dispute, per gli sollenni della emancipazione, che con tanto sigone la pratica del Foro avea ordinato, a prescritto. In estetti i Giur rifti di quella età, or colle scrupolose sormole dele le kipele. er co'dritti de' filicidi, ed er colle im-

(1) Declam. 308.

percettibili differenze de nessi, e de mancipi, e con altre cose simili, aveano talmente assoggettito il Popolo; che niuno far potea alcun atto, che fosse legittimo, se attaccato a fianco non gli stasse il Giurista, per dettargliene la formola. Onde con ragione, per ritrovarsi una via spedita all'esecuzione degli ultimi umani elogi, si pensò a' sedecommessi, che risceavano tutte le anzidette dispute; gli quali posfono chiamarsi perciò nova leges (1) regendis moribus, & frangendis vitiis constitutæ: veterum calumniosæ ambages recise , captandæ simplicitatis laqueos perdi lere . Ma chi mai ha potuto costituire termine all'umana malizia & Fino a tanto, che l'offervanza de' fedecomme ... dalla fola fede dell' erede dipendè, fu la loro ufanza giovevoliffima alla esecuzione degli ultimi umani desideri; ma all'incontro pregindizialistima. divenne, allorche, per l'altrui perfidia, su necessario dar loro l'azione: atteso l'erede cercava di dilatare, quanto più poteva, l'esecuzione; ed i Giuristi colle dispute del foro non vi si adoperavan poco. Quindi, cresciute molto tali controversie, ingeguossi l'acutissimo Papiniano, risolverle colla congbieszuratà pietà del defunto Testatore. Ed in vero su questa dopo canonizata talmente da Giustiniano, che la fece regola ficura ne' giudizi. Or se l'altrui pictà stimasi la norma valevole a risecare le dispute; come della paterna, di cui altra non no può essere snaggiore, conto veruno non se ne ha, come ayvenuto egli è nella causa de Fratelli di Crispo ? Forsi credesi, che avendogli l'Avo chiamati condizionatamento, perciò secondo il foro non si debbaso riputare per confiderati dispositivamente? Ma, se la pietà del-

(1) Nazar. panegir. cap. 38.

(5)

l'Avo in loro beneficio tanto manifesta si rende, e palese; perche dir non dobbiamo, di esser noi nella limitazion della regola? Che sia così, resta compruovato dalle seguenti parole del testamento:

Item esso Mario Testatore vuple, ordina, e dispone, che ma rendo ciascheduno di detti suoi ficli, ed eredi in quoillare, età,, o quandocunque senza fioli legitimi, e naturali discendenti di loro corpo, in tal caso l'uno succeda all'altro. e l'altro all'uno; e morendo tutti, e due li suderti suoi fieli, ed eredi in pupillare età, o quandocunque senza fieli legitimi, e naturali, come fopra, succedano i e debbano succedere ex nuno aro tunt alla sua eredità p da esso instituiti il Reverendo D. Antonio Cicala, e. Giovan Battista Primentivo, suoi Fratelli amatissimi Sonza veruna detrazione di Legitima, Trebellianica, o Falcidiati proibendola espressiments. Alli quali Giovan Battista : e Reverendo D. Antonio nelli gesi predetti, e Linschedune di essi, esso Mario testatore li sosituisce e e fassioiseredi: come sopra. to be easily to like but me

Indi nello stesso testamento, dopoche ordino, e dispose varie altre cose, non consacentino al caso presente, prescrisse la seguente proibizione, concepita con
orazione separata, e distinta, per via di una principale disposizione = Item eso Mario testatore puble, ordina, e dispone, che detti suoi sigli, ed eredi non possune in
conto veruno, e per qualsivoglia causa, vendere, e alienare corpi stabili della sua eredità; solum in caso di
urgenza, e necessità possuno alienare, e vendere la somma
di docati trecento tantum, e per una sol volta, e non
più; quale, alienazione di beni per insino a detta somma
di docati trecento possa farsi in una, e più volte, s
questa dice esser sua volontà.

Questa fu l'ultima testamentaria disposizione, con oui

... ie mori l'anzidetto Mario. Egli lasciò a se super-Riti due suoi figliuoli, Tonmaso cioè, e Giuseppe, eredi da lui istituiti. E comeche erano amendue pupilli, rimasero sotto la totela, e cura del Rev. D. Antonio Cicala; il quale li fece dichiarare Eredi del fù loro Padre. Morì nella pupillare sua età il Giu-Soppe : a cui venne a succedere Tomaso in virtù della pupillare espressa, contenuta nel testamento riferito. Intanto, acquistata egli tutta l'eredità paterna, satto maggiore, contrasse vari debiti; per eni gli su poscia d'uopo, vendere la maggior parte de beni paterni; a quali il Rev. D. Marie, Pasquale, ed altri Fratelli di Crispo, Nipoti legitimi, e naturali del Testatore Mario seniore, e figlipoli di detto Tomaso, credendosi chiamati en propria persona, per un tacito sedecommesso primi gradus, contenuto nella sopradetta disposizione del loro Avo Mario, hanno cercuto, quelli revindicare dalla mano de' terzi possessiri. Ma perche bisognava legitimar prima le loro persone; perciò inten. tarono nella G. C. della Vicaria giudizio di spectavisse, U spectare detti beni a loro savore. Fù dalla medefime, compilato termino, così dichiarato. Ma essendosene portata supplica in S. C., intese le parti, si è stimato da que Signori saviissimi Giudici, rivocare detta! scatenga, quantunque con disparità di sentimenti: secundocche la sama ne corre. Portatasi da noi, col' dovuto rispetto, la Reclamazione; devesi perciò trattar nuovamente queda. Caula. Noi fecimo in difesa de nostri Clienti ana mal culta ferritura, parto del nofira touse intendimento. La medefina potrebbe anche adello bastare ; ma siamo nell'obligo, di fare la presente, che tiene luogo di risposta alle tre dotte e voluminose Scritture, satte das nostro Contraddite. tore;

Digitized by Google

(7)

tore; il quale ha, con tanto zelo in difesa della Causa, cercato, d'impugnare la nostra, quantunque debolissima, che ne ha per intiero trascritte anche le parole, per apparirne la confutazione più viva e manifesta. Noi affatto non ci dogliamo di ciò avendoci dato motivo di apprendere. Ci dispiace solo, di aver egli quella letta troppo frettollofamente ; quantunque ciò ha potuto essere perche non l'avrà stimata degna della sua seria, e diligente attenzione. Sia come si voglia, cerchiamo di avanzar tempo, venendo all'efame dell' articolo nella Causa. Questo consiste nell'esame, se le conghietture occorrenti nella riferita disposizione del su Mario Crispo, abbiano tal peso, che limitar possano la glossa di Accursia sopra la notissima legge Lucius (1) ricevota dal Foro, cioè, che i Nipoti chiamati condizionamente nel testamento del loro Avo, non fi abbiano per chiamati ex eorum propria persona. Noi, prima di venire a tal'esame, stimiamo, per maggior chiarezza delle cose, mettere avanti la considerazione de savissimi Signori Giudici e premettere che questo articolo può in tre maniere disputarsi; Primo se si voglia, che i sudetti Nipoti siano, e debbano intendersi chiamati, non solo alla successione del loro Padre ex eorum propria persona, ma puranche a quella del Zio, ftante la neciproca si sine filiis, ordinata dal Testatore tra' Coeredi: Secondo, se i medesimi si voglia, di effere chiamati, e gravati a restituire la robba in bereficio de' loro figliuoli, Pronipoti del comune Proavo Testatore: E per terzo, se domandasi, di effere eglino nella sola parte attiva, con farsi libera in loro la robba, a cui vengono chiamati in vim

<sup>(1)</sup> ff. de bæred. instit.

(8)

vulgaris tantum. Con questa premessa, resta inatile tutto, e quanto ha scritto il nostro Contradittore.

Confessione, che nel primo, e secondo caso le conghietture devono effere efficacissime e di sommo peso. trattandosi nell' uno, di voser estendere tacitamente la chiamata condizionata de nipoti, non alla sola successione paterna, ma pur anche a quella del zio, ch' è un collaterale; E nell' altro, di supponere, non la sola chiamata attiva, ma da quella volerne dedurre un' altra saffiva, in favore de' pronipotie; locche effendo due specialità, che si vogliono unire nello stesso subjetto, difficilmente si presumono. Ma nel terzo, trattandosi d'indurre la sola chiamata de nipoti, in vigore della vulgare primi gradus, senzache questa tenga progresso ad ulteriori gradi, le conghietture le più leggiere sufficientissime sono a limitare la regola, secondo le massime ricevutissime nel foro. Ciò premesso, vediamo, se -noi siamo in detto terzo caso. I nostri clienti sono Nipoti del fu Mario testatore. Il fu Giuseppe Crispo nella età pupillare, come dissimo, premorì a Tomaso; il quale succedendo ad esso lui per la espressa pupillare, venne ad acquistare l'intiera eredità del su comune padre. Adello i figliuoli di detto Tomalo, che si pretendono chiamati dal loro Avo ne'beni, da quefto pervenuti al loro padre, non sono nel caso della pretesa successione sopra i beni del Zio, ma in quelli del lor Padre solamente, il quale, come disfimo, per la premorienza a lui di Giuseppe, venne a sare acquisto dell' intiera paterna eredità, stante la reciproca pupillare, e vulgare si sine finis, tra loprescritta, ed ordinata. Ed ecco provato innegabilmente, di essere noi nel terzo caso della sola chiamata attiva ne' beni tantum paterni. Esaminiamo dunque le conghietture, che sul satto ci occorrono; le quali, per maggior chiarezza, le dividiamo in due capi. Trattaremo nel primo di quelle, che nascono e dalla sostituzione reciproca, tra essi eredi satta, e dall'altra, in benesicio degli estranei sostituti preseritta. Nel secondo esaminaremo quelle, che, con peso maggiore, dalla proibizion di alienare, ingiunta agli eredi, si deducono.

#### C A P. I.

In cui si dimostra la validità delle conghietture contenute nella istituzione, e sostituzione, ordinate del su Mario Crispo per la chiamata dispositiva in beneficio de' suoi nipoti.

Uale affezione ha potuto unquemai vincere, e superare quella de' Parenti! Di quali, e quante presunzioni la nostra Giureprudenza non abbonda, per sare, che niuno affetto straniero vinga il paterno! Dunque dachè è nato, che essendosi chiamati i nipoti condizionatamente, non s' intendano posti in disposizione? Noi essendo stati curiosi d'indagarne l' original cagione, vidimo presso i dotti Commentatori, che erane stata la glossa di Accursio sopra la rissima lege Lucius ff. de bæredibus instituendis.

Avea Lucio istituito erede il suo fratello; ed a lui, morendo senza figlinoli, sostituito due suoi servi, Stico, e Pansilo. Interrogato su questo caso il Giurista, così rispose: non enim fratrem solum baredeno pratulit substitutis, sed etiam esus liberes. Le quali chiosando Aecussio, scrisse, che componevano talo senso, di doversi ripotare i Sostituti essere chiamati ex testamento; ed ab intestato i figliuoli dell' Istituto. Egli l'argomento dalla particella (non solum), che credendola aversativa, scrisse, rendere tra quelli un senso contrario, e disserente; cioè che gli uni sur testamento, gli altri venissero ab intestato.

Ma questa glossa non può sussistere assatto per più ragioni; poiche, per primo, quantunque la particella (19 non solum) sia avversativa; ripete però il contrario sotto il medesimo significato, e subjetto, secondo la vera latina savella legale; di coi ne abbondano presso Calvino, e Brissonio gli esempi. Per secondo, essendo il responso suddetto nella linea collaterale, non poteasi di quello sare un sistema generale anche nella linea de discendenti, come ha satto Accurso. Queste sono le querele de dotti Commentarori contro la riserita glossa di Accurso sulla lege anzidetta.

Ma noi, che, nelle picciole nostre satiche letterarie sulla Romana Giureprudenza, abbiamo sempre sulla intelligenza della medesima andato ricercando i lumi della Storia; ci avvidimo, che secondo questa la suddetta chiosa di Accursio era inapplicabilissima nella mentovata quistione. Egli è cosa incontrastabile, di avere ogni culta Gente adottata la Filosofia Morale di qualche Setta tra le tante, che n'erano nel-

nella Repubblica letteraria : e che sopra gli destami della medefima abbia poi fondate le sue civili disposizioni. Questo significar volle il dottissimo Tullio dicendo: nos vero non fucatam, sed veram se-Etantes obilosophiam; parlava egli della norma del Dritto Civile, qual era la Filosofia Stoica, trascelta. e adottata da Romani, come delle altre la più pregievole, ed equa alla umana Società, e per essa alla Libertà, che, non, come le altre Sette, tutta versavasi alla specolativa i ma congungeva questa colla pratica delle umane agioni a vantaggio del beme ambblico. Egli per tanto è dola rilaputifica nella Storie, che il precetto mallimo della Storica fia stato il farore della umana libertà; la qualo perciò nelle Leggi Civili era molto privilegiata, a distinta se quanto gli Giuristi erano alla medesima più addetti, con tanto più vantaggio rispondevano per la medesima, sino ad impropriare la lettere del tessamento, e supplire il caso tacciuto, anzi omesso, con -poca verifimilitudine in favore della medefima. Se--condo questa pratica, qual meraviglia, che il Giu--rista Scerola in detto caso di servi sostituti abbia risposto, non sentirsi chiamati i figliugli dell'istitato ?

Visse il famoso Cervidio Scevola sotto l'Imperadore Antonino il Filososo. Egli nacque nella Felnice. Città della Siria, da Parenti nobilissimi; onde nobilissimo vien chiamato (1). Da là portatosi in Roma i, su discepolo di Giuliano, maestro del samoso Paula, e dell'acutissimo Papiniano; di poi maestro altresi dell'Imperator Severo; da cui su creato Presetto al Be-

(1) L. 2. de excusation. Tutor.

Pretorio (1). Dissimpegnata con somma sua gloria tal carica pregevolissima, servissi di lui per Asselfore ne' giudizj l' Imperadore Antonino il Filosofo. come riserisce Capitol. (2), il quale più di tutti i Principi essendo stato addettissimo alla Stoica, sece. che i Giuristi allora più che mai favorissero sommamente la libertà umana. Quindi non è maraviglia, che per la medesima abbia risposto Scevola, non sentirsi i figliuoli chiamati in confronto de'servi softituiti; poiche se altrimenti avesse risposto, avrebbe pregiudicato la libertà de' sostituiti: cosa, che era contraria alla stessa scuola del Principe; atteso l'erede adendo l'eredità, Stico, e Panfilo non potevano più effer Bredi, e conseguentemente nè pure liberi, si per esfersi estinta la sostituzione, in loro beneficio fatta, fi anche perche, procreando figliuoli l'erede, non poteva a quelli dare la libertà. cioè a dire a' sostituti, ma doveangli lasciare servi rereditari, come erano, per il tacito fedecommesso, che i fuoi figli rappresentavano sopra tutta l' Eredità. Ma così Scevola certamente non avrebbe risposto, se i sostituti sossero stati liberi, e non servi, cessando in tal caso il favore della libertà secondo i dettami della Stoica. Sicchè conchiudiamo, essere uno errore manisesto, l'aver voluto Accursio. di uno responso tanto particolare in cosa privilegiatissima, qual era la libertà, fare un sittema generale per tutti i casi sulla ripugnanza de' veri principi della Storia.

Ma il dotto Contraddittore, e nelle sue allegazioni,

<sup>(1)</sup> L. ex Divi Pii C. locati.

<sup>(2)</sup> In Marco.

(18);

ed in Ruota Igrido contro noi, che avevamo ardito impugnare l'infallibile Accursio. Lo soffersimo patientemente, credendo, che lo facea ful zelo della difesa della cansa; non potendo mai credere, che ignorar potea ciò che per l'emendazione degli errori di Accursto, dal 1644. si cominciò a fare da que' due luminosi Ingegni, cioè da Corasso in To-Ma, e da Alciato in Milano; Quale opera commendabilissima, quantunque seguitata da altri, non fi è però ancora portata all' intiero compimento. Meglio avrebbe fatto il nostro Contraddittore ri-Tpondendo al motivo suddetto della Storia : poiche lo avressimo rigraziato per un bel campo, che ci avrebbe aperto di apprendere. Del refto, che tal commento di Accurso sia erroneo, l'hanno conosciuto anche i Forensi più triviali (1). Non vogliam: dire, che il dotto de Luca tale interpetrazione la !! Rima una vera inezia (2). Ed egli à certo, che colla fola glossa di Accursio noi non possiami essero buoni Dottori. La Storia è la norma sicura dell'intendimento delle leggi; cioè il sapersi l'ordine de tempi: Le cagioni della legge: Il costume del Popolo: Il carattere del legislatore: L'indole; del Go, verno: Le Patrie Consuctudini Qual sia la filosofia Teguitata nelle Città. Questi sono i lumi, che ci conducono al vero sentimento delle civili disposizioni. Ia, oh Dio, dove ci han trasportato gl'insegnamenti datici dal nostro contradditore, si che siam ranto andati vagando pria di entrare a meriti della causal Questa consiste nel vedere, se le conghierture, che siamo ad esaminare, siano sufficienti a persua-

(1) Rusticus. (2) Conflict. 91.

derci la chimnata de suddotti nipati, per una volgara primi gradus, alla successione, de' beni dell' Avo. Ma bisogna avvertire, essere noi nella linea descensiva. in cui la pratica del foro si è l'ammettere per conghietture valevoli anche le più leggiere, stante la comune presansione della paterna pietà, di modo che moltissimi (1) han sossenuto bastare questa sola. di essere vioè dissendente. Tale lodevolissimo sentimento vien compruovato da un responso di Mara presso Papimano (2), che da queste parole scritte de testatore, quantunque tronche, ed appena spressate, vioè: non dubitare se quacumque uxor ejus bæres instituta expiss, liberis suis reddituram, ne dichiaro, nascerne un sedecamesso in beneficio de lozo figliavii comuni. Dunque egli è verissimo, che in giò ballino le conghierrare le più leggiere.

Ma egli il mostro Contradittore risponde, che le parple suddettes mon dubito, scio (3), ed altre consimili tengino luogo di juhio, pracipio, e che per ciò maraviglia non sia, se induchino un sedecomesso; Ma ci perdoni, se gli diciamo, che lui, per insuggire il peso della legge anzidetta, voglia di una disputa legale, donne si è la presente, sarne una disputa legale, donne si è la presente, sarne una pointela grammaticale. Queste sono parole enunciative, come hanno scritto Barrolo, e Penezio (4) colle parole seguenti: atem verbis enunciativis sideiconifsum inest; ut scio, te hereditatem means restituturum sir sio. I. 113. ff. de legario 1, non dubita quin uno quon

 $\langle i \rangle = I \cup \mathbb{Z}_{c} | j \in \mathcal{J}_{c}$ 

<sup>(1)</sup> De Marinis. resul. 191. verbe sifii,

<sup>(2)</sup> I. mum ex Familia ff. de legalis 2.

<sup>(3) 1. 118.</sup> ff. de legabis p.

<sup>(4)</sup> in Cod. titte. de fideitemis.


(15)

cunque accipit, liberis restituet l. 67 s. ultimo ff. de legatis 2. nam in fideicomissis spectatur sola voluntas, non verborum solemnitas; bino etiam sine verbis, sed solo nutu fideicomissum potest relinqui, dummodo per consecturam, aliquo modo de voluntate consect. La che è caso delle Istituzioni nel suo proprio titolo. Consistendo per tanto la maturalezza de sedecomessi nella sola volontà, non è maraviglia, che trà discendenti bastino le conglitettura anche leggiere, pet indivis, posche di una tal volontà sufficiente, e valevose pruova ne somministra al Giudice la presunta pietà Paterna

Ma foggiunge il nostro Contradditore per soprabondanza di sua creduta ragione, che, se in tali leggi così fia giudicato per i fedecomesti con parole appen a spressate; debbasse attribuire all'arbitrio de Principi, a cui così piacque di giudicare. Nou vo-'glia Iddio, che una rale risposta se potesse ricevere nel Foro; attefo non vi farebbono leggi applicabili ? poiche per risposta si addurrebbe sempre l'arbitrio def Principe. Ciò si dice alcune volte in quelle leggi, la di cui ragione per mancanza della Sièria è a noi in investigabile; non delle suddette, la di cai ragione tanto ella è facile a rendersi, quanto egli è il dirii, che fia fiato per la prefunta volontà paterna . Ciò potrebbe baffare per risposta; ma, per rer stare egli maggiormente convinto, diamo un laggio brevissimo della polizia giudiziaria di quel tempo. Augusto, quel savio Politico, per adattare le leggi antiche della Repubblica al nuovo governo, incominciò ad effercitare la potestà giudiziaria anche sopra le caule de' privati ; quindi fecest una nobile assemblea

... 18 t 25 1774 5 late

Digitized by Google



(16)

de' più famosi Giuristi di quel tempo, tutti sue creature; perche a questo fine, sotto però l'apparenza di onorare i Professori, proibi, che niuno, senza il suo permesso, potesse efferciture il Dritto Civile. Onindi co' medesimi decidendo le cause secondo le leggi del nuovo governo, andava infensibilmente ad arrogare le antiche, ed a componere il costume del popolo alle nuove. Anche, stabilita la Monarchia. per lungo tempo si ritenne tal pratica da' suoi Successori, de quali molti con tale occasione divennero famoli Giuristi. Forsi il nostro Contradditore vuole tenere de Principi della Romana Repubblica quel conto, che si ha di quei de tempi barbari? Ciò però non oftante somma era la libertà de' Giuristi nell' opponersi al Principe, quando richiedealo il dettame della Ragion Civile; siccome ne abbiamo un esempio dello stesso Imperator Antonino, il quale volendo restituire Rustiliana contro un contratto di vendita fatto da Emilio suo Padre colla legge commissoria tra certo tempo, che nella di lei pupillar età era passato; su contradetto dal Giurista Raolo con queste parole (1): sed Paulus aperté contradicebat ei (cioè al Principe,) quia non infa, sed Pater ejus contraverat Adogni modo, per ascire da tutte queste dispute. voole egli una legge al suddetto proposito, che sia responso di un Giurista, e non dell'Imperatore? Eccola: (2) peto a te uxor charissima, uti cum morieris, bæreditatem meam restituas filirs meis, vel uni eorum. vel nepotibus meis, cui volueris, vel cognatis meis, cui voles ex tota cognatione mea; inter filios respondi substitu-

(1) l. Amilius Largianus de minoribus.

(2) l. bæredes ministrali 58. per ad drebel,

zionem fideicomissi factam videri : circa nevotes autem? cæterosque coonatos, facultatem elizendi datam: en cæteeis autem counatis si nepotes superessent, non recte mulierem electuram propter gradus fideicomissi præscriptes. deficiente vero gradu nepotum, ex cognatis, quam velit personam eligi posse. Questa legge è dello stesso Papiniano, di cui è il responso di sopra rapportatora Noi non ci fermiamo nelle prime fostituzioni, poicho si potrebbe rispondere, che l'alternativa posta fra molti. per cui vi concorre l'ordine della carità, si rifolva in comjuntiva successiva, ma ci fermiamo bensi nell' ordine de'cognati, nel quale avea il marito lasci ata alla moglie la facoltà libera, per trafciegliere chi meglio le fosse piacciuto. E pure questa, dichiarò il Giurista, non poter essercitarsi, essendovi Nipoti cognati del Testatores propter gradus sideicomissi. Ma di quale fedecomesso, se questo non era espresso; anzi nella lettera concorreva il contrario per la libertà data alla moglie, nell' eliggere chi piacevale de' cognati? Dunque da chè si argui detto sedecommesso tacito; se non che dalla libera elezione suddetta che avendola donata il teftatore alla moglie per chi le aggradiva meglio, maggiormente doveasi presumere. che, essendoci nipoti, sebbene cognati, avesse la moglie questi, e non altri prescielto? Dunque basta per la chiamata de'nipoti l'essersi al sigliuolo dato dal padre il sostituto estraneo, per arguirne la di loro chiamata dispositiva sebbene considerati condizionatamente.

Ma noi non abbiamo nella presente contesa queste due sole conghietture, l'essere cioè i Fratelli di Crispo discendenti dal Testatore, e li sostituti estranei.

atteso concorrono a loro beneficio tutte quelle altre,

che posseno limitare la regola.

Quando Il Testatore Mario condizionata mente chiamolli, li confiderò sotto la qualità di legittimi, e natueali, dicendo: e nel caso, che l'uno merisse senza fieli dal suo corto legitime descendenti, succeda l'altro. Sicche volle, che a lui succedessero i soli legittimi. Dunque li volle chiamare ex testamento, e non ab intestato. Stringiamo così l'argomento. Nella successione intestata de' Parenti succedono ugualmente così gli naturali, che i legittimi, e i legittimati. Per succedere, in esclusione di questi, gli soli naturali Legittimi, nopo egli è, che succedano ex testamento. Il testatore Mario ha voluto, quantunque condizionatamente che a lui succedessero i suoi Nipati, she fossero da legittimo matrimonio procreati. Donque ha inteso chiamarli ex testamento distrostivamente. Essendo, come per altro sono, verissime la maggiore, e la minore di questo argomento, non sappiamo comprendere, come poi possa essere salsala confeguenza, contro i primi precetti della Logica. E por verità si è riputata di tanto peso tal conghiettura, che molti han creduto, di bastare all'effetto presente da se sola. Surd. (a) Rovit. (b) Fusar. (c) Serafin. Or, se la mentovata conghiettura è sufficiente a limitare la regola; maggiormente è tale, se sosse ripetita, indicando la repetizione l'efficace, ed enissa volontà del testatore. Questo appunto è il caso no-Aro.in cui il Testatore suddetto, avendo sostituito i comani spoi figliuoli reciprocamente l'uno all'altro, nel cale

(a) Decis. 162. (b) Consi. 54. (c) Consi. 100. (d) quest. 437. (e) dec. 1329.

(19)

caso, che l'une morisse senza sigliuoli dal suo corpo legitimo descendenti, soggiunse nella sostituzione per gli estranei: e nel caso, che ambedue morissiro senza sigli legittimi, e naturali dal lero corpo descendenti, come sopra, succedano il suddetto D. Antonio Cioala, e Giovan. Battista Primentivo. Dunque dimostrò una volonta enissa, ed essicace per tale legittimità di succedere, che non potendo verificarsi, senon che per la chiamata ex testamento, dir dobbiamo, di esser noi, stante la repetizione suddetta, maggiormente nella limitazion della regola.

E tutto che ciò sia da sestesso tanto certo, che non bisognarebbe pruovarsi, pure le voltimo consimure nella nostra picciola scrittura colla samosa lege Balista (1), in cui il legato del danajo, perchè ripetino nel corpo dello stesso del danajo, perchè ripetino nel corpo dello stesso del danajo, perchè ripetino nel corpo dello stesso dedusse da questa ripetizione il Giurista, di estendersi, e comprendere anche i frutti naturali. Dunque, se la repetizione ha tanna essicai, che impropriando la lensea, accresce il segato anche in pregiudizio dell'evede, il quale, come preditetto più del legatario, presumesi gravato quanto più meno si possi intendere; quanto maggiormonte deve così dirsi, ritrovandosi detta repetizione nel concorso di sossituti estranei, e nipoti, che più di anchi sono al testutore cari, e diletti?

Ci fu risposto, che l'ampliazione del detto legare dal danajo in comanti alli fratti naturali, non sia stato per la connata ripetizione ( quan unione pecuniam ), ma bensi per la causione data dall'oredo. Ma qual erede egli è quello, che colla camaione corca di

C 2

(1) 32. ad Trebelli.

avanzare la quantità del legato, e non più tosto diminuirla? Di più l' Erede può soltanto dichiarare la disposizione dubbia del desunto, non farne altra nuova; la quale, facendola, valerebbe come da lui stesso fatta, e non dal testatore. Ma il legato suddetto nella citata legge si hà, come fatto dal Testatore anche nella sua ampliazione sopra i frutti naturali. Dunque ciò è per la repetizione; e non per la cauzione. La lettera della legge è chiara, facendosi dal Giurista la forza a ly (omneme pecuniam), e contro la lettera stessa della legge non vi è interpetrazione, che possa sussistere. Ma finiamola. Da detta cauzione che ne intende il nostro Contraddittore ricavare e dedurre? Forsi che la repetizione non sia operativa di cosa veruna? S' inganna, essendo ciò tanto certo, che non abbiamo noi obbligo di pruovarlo. Soggiugne, che una tale repetizione di figliuoli legittimi e naturali non sia nuova disposizione; ma sol tanto della stessa qualità, detta sopra, una fola dichiarazione, pruovandolo colle parole di Grivelli, da esso lui trascritte. Ci perdoni, se gli diciamo, che esce dal caso. Noi non abbiamo pretelo, come su pretelo dal contrario di Grivelli, che la sopra espressata qualità, perchè ripetita, inducea nuova disposizione, con rendere la chiamata de' Nipoti assiluta nella seconda parte, da che nella prima fu condizionata; Ma diciamo soltanto, che, come ripetita, induchi maggior forza per la limitazion della regola, denotando l'enissa volontà del Testatore : Lo che è vero, in qualunque modo si considerà, tanto se sia ripetizione per nuova dispozione, quanto per enunciazione, relazione, o dichiarazione.

La seconda conghiettura nasce dalla recitrosa si sine siliis. fatta dal Testatore fra i suoi figlinoli, eredi, la quale per la presunta uguaglianza del Padre verso i medesimi, si crede con probabilità, che includa la vulgare tacita verso i suoi Nipoti. Del che così ne formiamo la pruova; perche la legge presume, che il padre abbia sempre voluta l'uguaglianza tra' suoi Nipoti; per ciò a serbarsi quella, ha indotto molte specialità. Tale ogpaglianza nel caso nostro non vi sarebbe, se non fossero i nipoti chiamati disolitivamente. Dunque, stante la riciproca suddetta, dobbiam credere la loro tadita chiamata dispositiva. febbene la letterale sia condizinata. Tutto il peso confistendo nella minore, ecco, come la proviamo. Non vi farebbe ugualglianza, imperciocche se i nipoti non fossero chiamati, si farebbe sibera la robba verso il loro padre ; all' incontro restarebbe vincolata rispetto all'altro figlinolo, che morisse senza figli : dunque non vi farebbe ugualianza tra i medesimi. Cio è tanto vero, che sebbene la volgare espessa contenga la pupillare tacita tra i figliuoli; pure ciò non è, quando l'uno è maggiore, e l'altro pupillo atteso sarebbono due sostituzioni rispetto a questo. ed una rispetto l'altro; e per ciò, a serbarsi l'uguaglian-. sa, si è fatta l'eccezione suddetta della regola riseevuta, che la volgare espressa contenga la tacita pupillare (1) essendo i figliuoli eredi amendue pupilli La terza conghiettura è l'espressa proibizione della Falicidia, Trebellianica, e Legitima; e con ragione, perche, se tanto eccessiva è l'amorevolezza del Testatore verso l'estraneo sostituto, che vuole, di pre-

(1) l. A. de vulgar.

Digitized by Google

précapire questi, morendo il suo figliuolo senza sizgli, anche quel, che spetta di proprio dritto al figlio medesimo, qual è la legitima; è assurda poi la confeguenza, di volerlo credere si poco grato verso i suoi Nipoti, che, morendo detto suo figliuolo con figli, abbia voluto, di poter quello disponere di tutto liberamente. Odierna, allegato dallo stesso nostro contradditore, conferma, colle parole trascrittene, il nostro ragionamento, dicendo, che la suddetta non sia di peso alcuno: quia pleramque est de stilo Notariorna. Dunque la nostra essendo nello stesso corpo del testamento, ella è operativa sommamente.

L'ultima si è il progresso a più specie di sostituzioni, contenute nel presente Testamento, cioè la reciproca pupillare, la vulgare si sine filiis tra esti credi, e l'altra vulgare in beneficio de' sostituti estranei: Essendo inverisimile, che chi ne ha fatte tante, non abbia voluto sarne una, qual è la racita in beneficio de' suoi Nipoti. Odesta ultima conghiettura, unita colle altre di sopra, su stimata tanto valida, che il S. C. nelle decisioni presso Capece Latro, ammise i Nipoti anche alla successione del loro Zio (1)

Dopo averé il nostro Contraddittore impugnato le anzidette conglietture, viene alla pruova delle sue ragioni, per cui si dà la gloria di avere sitrovato un testo decisivo della controvessa. Questo è nella samosa legge baredes mei si rum ita ad Trebellian. da cui si ha, che un padre issituà eredi due suoi sigliuoli, sostituendo l'uno reciprocamente all'altro, che morisse senza sigli; ed amendue morendo così, loro sostituì Clodia sua mipote. Questo, che procreò

(1) deciss. 2. e 110.

figliuoli, premorì all'altro, che non n'ebbe; quindi dubitossi, se alla porzione di questo dovessero fuccedere i nipoti, o pure Clodia. Nasceva tale controversia dall'essere stata Clodia sostituita nel caso. che uterque moreretur fine filiis; Loche non erasi vevificato, poiche uno solo era morto con figli. Dalla semplice, e nuda narrativa del caso suddetto rilevali la di lui inapplicabilità nella presente contesa: imperciocche premorendo il legatario, o il sostituto all'adempimento della condizione, con oni fa istituito, dicono le Istituzioni legali, che si caduen, il legato. Quello, che procreò figlinoli, premorì all' ultimo, che pon n'ebbe. Dunque, non avendo [qpravissuto nella morte di quello , che mori senza figli, per dirli superstite in tempo, che la condizioni ne verificossi; qual meraviglia è, che la sostituzione condizionata siasi caducata, ed estinta per lui? Potrebbe rispondere il nostro Avversario, che se i figli posti in condizione si reputano chiamati, eglino averebbono dovato succedere, in esclusione del sostibuto. Ma di quale successione trattasi? Del zio. One-Ro non è il caso nostro, in cui trattiamo della saccessione alla eredità paterna; e non a quella del ziò. Dunque la legge suddetta è inapplicabile, trattando il caso de' nipoti rispetto al zio. Di più non è confacente per un altro verso, cioè per essere Clodia sostituta pure nipote del testatore, e come tale in ugual predilezione degli altri; onde cessa quali argomento, che si sa, effendo il nostro sostituto ofranco Dunque, se il Testatore ha chiamato ung estraneo; maggiormente devesi credere, di aver volato chiamare la sua propria difeendenza . de ule confe

Le decifioni poi, che fi sono allegate contro noi , sono tutte fuori dalla causa, poiche, se si considera quella di Rocco, nella medesima si trattava, che il figlipolo non meno, che per otto anni avea pagato i debiti paterni; e dopo non intendea più continuare tal pagamento, sul motivo che, come posto in condizione nel testamento del fu suo Avo, si presumeva chiamato dispositivamente. Inoltre non concorrevano ne la proibizion di alienare, ne tutte quelle altre, che occorrono nel caso nostro; ma la sola conghiettura, di effere flati confiderati i nipoti colla qualità di legittimi, e naturali; la quale essendo sola, chi può affermare, che bastasse per la limitazion della regola ? Nel caso poi , come su quello di avere il suddetto figliuolo per otti anni pagagato il debito paterno?

La decisione di Grivelli è della stessa fatta; poiche i figliuoli di Renata erano stati posti in condizione nel caso, che Renata non avesse potuto esser crede, o pure sosse morta ab intestato; queste sono le proprie parole del satto suddetto: adveniente autem quod decederet sine siliis, O ab intestato, instituo, eique substituo Dominam Renatam de Ray; O in ejus desectum liberos ejus; onde su tal satto così ragionava Grivelli: quia bic liberi Renatæ vocantur in substitutione sasta Joanni Baptistæ, non quidem cum matre, sed in locum matris; ejusque in desectum, sicque subrogatur matri tune desicienti. I suddetti sigliuoli surono solamente chiamati per una vulgare espressi nel caso, che Renata non poteva esser erede; onde tutta la contemplazione su per Renata; quindi essendo ella

fucceduta, la fostituzione venne a caducarsi. Quando

noi

(25)

noi diciamo, che, stantino le conghietture suddette, i figliuoli vengono chiamati, sempre intendiamo, che la loro chiamata sia tacita, e presunta. Ella, come tale, cessa colla verità in contrario, allorche il Testatore espressamente in tutto contempla il suo figliuolo erede, e non il nipote, come nella suddetta decisione di Grivelli; nella quale essendo stata la chiamata de figli di Renata nel caso, che ella non sosse erede; si vede, che apertamente tutta la considerazione sia stata per la medesima, argomentandosi dal senso contrario, che è lecito nel nostro

Dritto de la constante de la c del configlio di Oltrado, cioè di non essere i nipoti chiamati nella fola parte attiva ; ma pur anche di essere gravati a restituire al fossituto, o a loro siglinoli; locche non è nel caso nostro; in cui giusta la distinzione premessa, dissimo, che i nostri clienti essendo nipoti del testatore, stantino le congluetture, pretendono essere nella sola parte attiva di una sostituzione vulgare tantum primi gradus ; la quale per indursi, sufficienti si reputano le più leggiere conghietture, per trattars tra discendenti di una cosa comunissima alla presunta pieta paterna. Accortamente il nostro Contraddittore ha recate nella fua nota le decisioni suddette, precise da' fatti; poiche altrimenti subito sarebbesi resa conta, e palese la di loro insuffistenza nella quistione presente. Egli è vero, che gli Autori suddetti rifiutano nelle sopra mentovate decisioni le conghietture, che noi abbiamo allegate. Ma chi può dire, di essere state satte

THE SE WILL OF A SECTION INCOME.

(a) 1. 74 ad trebelly.

Digitized by Google

(26)

le décision per la insulistenza di dette conglictionere, e non per il satto veridico, da noi trascritto, tutto altro, e differentissimo dal nostro?

### CAP. II.

In cui si dimostra la validità della proibizione consenuta nel testamento del su Mario Crispo.

On fiano conghetture sufficienti per la chiamata de'nipoti, l'estere stati eglino ben due volte considerati colla qualità di naturali logistimi: non limiti la regola il progresso a più gradi, o per meglio dire a più specie di sossimi: non la reciproca: non finalmente la proibizione della trebelliamica, e sultidia, nel corpo dello stesso tessamento apposta, e contenuta. Come possiamo persuaderci, che nè meno ciò possa operare l'essicacissima proibizion di alienare, tanto strettamente ingionta, ed espressa anche trà collaterali? Noi per dimostrarne maggiore il peso, ne trascriviamo di movo le parole:

Item essa Mario Testarore vuole; ordina, e dispone, che detti suoi figli ed eredi non possano in conto veruno, e per
qualsivoglia causa vendere, o alienare corpi stabili della
sua eredità; solum in caso di urvenza, è necessità possano alienare, e vendere la somma di docuti erecento
tantum, e per una sol volta, e non più; quale alientezione di beni per sino a detta sonma di docati trecen-

to

(27)

to possi sarsi in una , o più volte, e questa dice essere sua valontà. Da questa proibizione ne nascono a nostro savore tante valevoli conghietture, quante sono le porole, che la compongono. Ma ecco che il nostro savio Contraddittore ci opprime con una infinità di Dottori, che tutti esclamano contro noi; che la proibizione nuda, come si è la presente, non possa effetto alcuno produrre, e partorire. Di questo noi ci dobbiamo dar carico.

Prima però di entrare a detto esame, ci si permetta che avvertiamo, non poterfi la presente proibizione riputar nuda , imperciocche , quantunque non fia specificata dalla solita clausala ut bona remaneant in familia, ad ogni modo però venendo preceduta dalla chiamata de nipoti , febbene condizionata , forto la qualità di naturali legitimi, ben due volte ripetutali fi uguaglia a quell'altra, di rimanere i beni nella famiglia, rimirando non meno l'una, che l'altra, ed inducendo entrambe la contemplazione dell' agnazione. Ma sia nuda. La presunta pietà paterna dà pruova valevole al Giudice, che fia ftata fatta in beneficio de difeendenti, come scrisse Alciato sulla limitazione della regola colle parole seguenti : Sed tamen advertecdum bie arbitror, quia licet probibitio alienationis ampliciter facta ex fe non fit efficax; cum tamen de iis bonis factu sit, ad que lestator per dictam conditionen jus legitimæ successionis liberis reservavit fatis videtur ex eorum contemplatione fecisse (1) Je questa è stata una capricciosa pensata di questo

(1) in titu. de bæredibus instituen.

denAf: le fia un figlecomello diretto, o pure abli-

<sup>(2) 1. 74.</sup> ad trebellia . Moder to At 1 (1)

Autore, tanto commendabile, che si riconosce come restauratore dellà Romana Giureprydenza; ma ella è unisorme alla legge seguente (1): qui filium, O filiam bebebat , tessamentum secorat, U ita de filia eaverat, mando tibi , non testari donec liberi; tibi sint: promineixie Imperator, fideicomissim ex bac feriptura de-Deri yaquafi per boc , quod prohibuisset cam testari; perieffet ut fratsom luum bæredem faceret, sie enim arcipiendam eam scripturam ; ac si bæreditatem suam rogefset tam restituere. Qualita proihiziona, chi non vede, "che sia semplice, e nuda, come non vestita da verung causa espressa? E in tanto può alcuno contendere suche perciò causato non abbia un sedecomesso tra discendenti ? Hà risposto il nostro Contradditore, the la fuddetta legge applicabile non riolce per il nostro caso, atteso, secondo la chiosa di Donello fulla medesima, la mentovata proibizione operò il Ledecarnesso indirettamente, non potendos a veruno impedire la facoltà di testare, se però gli-si proibisca printendesi rogato per un tacito sedecomesso a favore del legittimi: non essendo altri nella sopra riferita specie di detta legge, che il fratello della dotata: che quindi egli su il successore a' beni della medefima : e che non si deduca però che. morendo con figli, in virtù di tale obligazione, fosse rimasta gravata a rostituire a loro la robba suddetta. Ma, con sua buona pace, questa è una risposta del tutto insufficiente, non essendo la nostra disputa della qualità del fedecomesso, che dalla suddetta proibizione produceasi: se sia un sedecomesso diretto, o pure obliquo; ma soltanto che un tacito sedecomesso ne

(1) 1, 74. ad Trebell.

derivi, e sia in qualsivoglia modo, poiche sempre ei sarà savorevole la recata legge, restando compruovato, che la replicata proibizione, quantunque nuda, operi tra' discendenti. E se il Giurista non disse, che morendo la figliuola anzidetta, dovessero essere i di lei figli chiamati, non importa; poiche non ne su richiesto nella occorrenza del caso, ed all'incontro non è stata da noi allegata la suddetta legge per questo secondo caso, ma per il primo solamente; qualo già resta pruovato.

Si conferma ciò maggiormente da quel, che hanno scritto comunemente i Dottori sopra la proibizione muda; tra quali stimiamo sar capo dal dotto Molina; di eni queste ne sono le parole (1): nec mirum id cen-Jeri debet : cum omnes scribentes indifferenter cen-Leant probibitionis alienationis causam sive expression, sive ex rei, sive personarum qualitate (noti ciò nostro Conradittore) sabintellect am eamdem probibitionem efficacem reddere, nec esse nudum alienationis præceptum illud. vi quod en causa tacita, vel subintellecta vestitur, ut cenfuit Bartolus in 1. filius familias S. Divi ff. de legatis prime, ubi Jason num. 8. 0° 26. in prima lectura : C comuniter feribentes. Il che viene anche confirmato dallo stesso Accursio nella l. quoties C. de sideicomissis con queet fic parole: O nota, quod si talis probibitio, vel præceprum nudum est, non valet, quia non exprimit causam, gaare boc faciat, & autem continet causam expression, vel aliam tacitam, valet.

Dalle quali autorità rimangono concordati i contrari fentimenti de' DD., fra' quali altri hanno scritto, non essere valida la proibizione nuda di alienare, ed altri

(1) De Hispan. Primogenis, lib. 1, cap. 6. num. 32. (1)

il contrario ; poiche gli uni l'hanno creduta tale a quando non apparisse nè tacitamente, nè espressa niente il savore della persona considerata nella medessima ressendo incivile, il voler proibire il commercio della cose, senza che apparisse, qual causa avesse indontri il Testatore a ciò sare. Ma non così, quando, non essendo ella espressa, tacitamente si potesse della corre o dalla indole della fiessa cosa, o dalla qualità delle persone, come nel nostro caso, in cui render si può tanto sacile, e pronta la ragione, quanto egli è il senso cominne della paterna pietà.

E sù queste massime intese ragionare Odierna, dalla stella Parte canonizato come in suo savore, quando feriffe in questi termini: etiamsi illa sit in infinitum scilicet probibition; U in perpetuum facta in momariana, cognominis Testatoris, quia solum ejus savorem respisso : nee adest aliquis, qui ejus alienationeus possit revocare. Dunque, per non aver ella effetto, vi bilognano dueestremi, cioò che sia nuda; e che nemeno tacitomente fi possi-indagare la persona, in beneficio di evisselle fatta; onde Rodoccio (1) figura lo stesso mastra caso col diret sed se testatar roulum paritor bæredi smo, alien namat proceptum injuncit, deinde vera just ut in case alienavionis, Titius admittatur, illa inbibitie valida est. Che le persone considerate tacitamenta dul su Maio Crispo nel suddetto suo testamento siano stati li suoi Nipoti, chi unque mai potrà contendeilo? Altrimenti ci si assegni la ragione, perche il Testatore, morendo chi anzidetti fuoi figlicoli senza figli, abbia voluto bolta menzionata preibizione, che non potessoro disponcio di cosa veruna de' suoi beni; ma che sossero

(1) ad de Marinis cap. 33. like 1. ns. 34

(31)

tutti dell'estraneo sossituto; e morendo poi con figli, abbia voluto, di poter' eglino disponere di tutto liberamente, ed a loro piacere alienarlo, e distraer-

lo, come pretende l'Avversario?

Ci si oppone nuovamente, dicendosi, che la proibizione suddetta tanto da noi decantata, non possa giovarei come satta per il sossituto sotto la condizione si sine siliis; poiche non essendosi avverata stante la morte dell' Istituto con sigli, non possa giovare a' Nipoti del detto Testatore, come una condizione già estinta, e svanita per il caso della sostituzione, che non mai si è avverato.

Ma si scioglie sacimente una tale opposizione sulla confiderazione delle circostanze, che la medesima proibizione seguono, ed accompagnano; poiche anche volendo concedere, che sia stata nella lettera del testamento per il sustituto; se però concorre maggior ragione di supponerla per gli discendenti del Testatore, che per il sostituto, non ci possiamo persuadere, come si voglia concedere per questo, e negare per quello:

Che fia così, alle pruove.

Se ella non si sosse atta, forsi gli Eredi avrebbono potuto alienare la robba del Testatore, morendo senza
figli? No certamente; poiche anche senza la medesima il sossituto succedendo avrebbe l'alienazione
rivocata. Dunque volendosi restringere al sossituto,
rimarrebbe per il medesimo vana, ed inutile l'
apposta proibizione: poiche anche non apposta sarebbe
seguito lo stesso essenti si riputa oziosa? Sopra stutto, quando sarebbe in utile, se s'intendesse a

favore de propri discendenti del Testatore ? Rimane tal considerazione confirmata, nel vedersi proibita dotta alienazione a' propri figliuoli, anche nella occorrenza di qualunque loro necessità; onde se rimirasse ella il solo favore del suttituto, e non tacitamente quello de' Nipoti, verrebbe a fare questo senso cioè che il Testatore abbia prediletto più gli estranei sostituti, che totta la sua propria discendenza, con aver voluto, che si conservasse detta roba. e non si alienasse ne per li bisogni estremi de propri sigli; ne in contemplazione de' propri suoi Nipoti, a fine di conservarsi per gli estranci sostituti: cosa che pur troppo assurda si rende al senso comune. Di vantaggio dice il Testo della lettera del testamento, che non si possa fare tale alienazione ne'bisogni, che avelsero potuto avere detti figli, nè meno se avessero voluto farla per la loro legittima; onde unitce nel bisogno anche il dritto della legittima de' figli. E chi unquemai potrà egli avere il coraggio di dire, che a riguardo del folo fostituto abbia voluto proibire a' figli, servirsi nel bisogno del loro dritto della legittima in alienare detta robba; senza che in tanto affetto verso gli estranei abbia considerato, i spoi Nipoti? Sappiamo benissimo, che non si può la legittima proibire, per essere il Padre, morendo, di quella debitore a' propri figlinoli; ma suppiamo altresì, che anche dagli atti nulli si deduce argomento per la dichiarazione delle volontà: facit enim boc tantum (scrisse il Cardinal de Luca (1), ) ad decharandam volunta-

(1) De fideicomis. discurs. 220.

( 33 )

Ma facciamoci più da presso a considerare detta proibizione. Stà ella concepita per via di alienazione per contratto, cioè per vendita, ed altro fimile. Domandiamo noi, se morendo senza figli l'istituto. avesse potuto disponere nel suo testamento della robba sudetta a favore di chi piacevagli ? Ci si risponderebbe che no, per esserci l'espresso sostituto. al di cui favore, develi supporre, di essere stata proibita all'Istituto anche tacitamente la facoltà di testare liberamente su la robba, pervenutagli dal Testatore, non ostante che sulla lettera si legga proibita la distrazione per contratto. Or se detta proibizione concepita espressamente per i contratti a favore del sostituto, si estende tacitamente anche all'alienazione per l'ultima volontà; perchè non dovrà estendersi anche nell'altro caso, in beneficio cios de' nipoti, morendo con figli l'erede istituito? B quì cade in acconcio, fare una confiderazione efficacissima, di cui ci eravamo dimenticati. Intanto la proibizione sudetta si legge satta per i contratti: poiche mai fù fatta dal Testatore in beneficio de softituti; per cui l'avrebbe dovuta concepire ne termini anche di ultima volontà; ma si bene sù satta a favore de propri nipoti; per cui bastava soltanto proibire a'figli l'alienazion per contratti; atteso proibita tale alienazione trà vivi, credea, ficcomo per altro crede ogni uno, che il padre, morendo, tutto, e quanto possiede, lo lascia a propri figli. Noi abbiam detto con ragione, ed or lo replichiamo, che tante nella proibizione anzidetta fiano le conghietture a noi favorevoli, quante sono le parole, con cui fu ella concepita. In effetti si legge nella medesima dato il permesso agli eredi, di potere, in caso di qualunque bisogno, ed urgente necessità: distrarre de'beni sudetti non altro, che la somma di docati trecento; Lo che porta, e produce altra conghiettura per i nostri clienti, stanteche, istituito alcuno erede, e gravato a non alienare i beni, se non in certa, e determinata quantità, senza verun altro detto si reputa gravato per il di più a favore de' venienti ab intestato. Nella presente controversia. i nipoti sono nell'ordine della legittima successione. Dunque a favore de medesimi, devesi credere, che il Padre, gravato di non alienare fuori che la sudetta somma concedutagli; sia, e debbasi credere gravato di restituire il rimanente de' beni medesimi. Questa dottrina viene confirmata dall' espresso testo in l.peto (1) così: peto, Luci Titii, ut contentus sis centum aureis; fideicommissum valere placuit; rescriptum est . . . idem dicemus , si cum ex asse scripsisset bæredem, ejus gratis, qui legitimus bæres suturus esset ita loquatur: peto pro bæredirate, quam tibs reliqui, quæque ad fratrem meum jure legitimo rediret. contentus sis centum aureis.

Finalmente si vede la medesima concepita col nome di erede, dicendosi dal Testatore, che detti suoz eredi non possano alienare. Nel quale caso, che anche nuda operi un sedecomesso, l'hanno rasserniato i Dottori communemente per eccezion della regola; Quindi così scriste Rustico (2): secundo limita, cum si-

lit

(1) ff. de legatis 2.

(2) An, & quando lib. z. cap. v.

Digitized by GOOSIC

(35)
lii sunt positi in conditione tamquam filii; V probibitio eset sacta tanquam beredibus, quia sunt probibiti omnes

bæredes alienare; ut per Carolum Ruina cons. 113. Ma vogliamo essere liberalissimi ad accordare, che la medesima proibizione sia stata fatta per il sostituto. Che per cio? Non si dovrà forsi estendere anche per gli nipoti, concorrendo con questi maggior ragione, o almeno uguale col sostituto? Ne' quali termini non si vuol da noi estendere un sedecommesso caso all'altro, se non che per via di comprensione, per cui si estendono anche le leggi penali. Su ciò leggait di suaria il testo seguente (1): Matre, O uxore bæredibus institutis; ita cavit : A te uxor charissima peto, ne quid post mortem tuam fratribus tuis relinguas; babes filios sororum tuarum; quibus relinquas. Scis unum fratrem tuum filium nostrum occidisse; dum ei rapinam faceret; sed & alia mihi dezeriora fecit; quæro cum uxor intestata decesserit; & legitima ejus bereditas ad fratrem pertineret : an sororis filii fideicommissum ab eo petere possint? Respondi, posse defendi, fedicommissum deberi. Nella legge sudetta la proibizione nel solo caso del testamento era ella ristretta; ma perchè nell'uno, e nell'altro caso, cioè così nella successione testamentaria, che legittima concorreva lo stesso fine del testatore, ch'era l'odio contra il delinquente, ed all'incontro la predilezione ancora de'suoi nipoti; perciò si estese, in virtù della comprenzione, la proibizione, e per essa il sedecommesso da un caso all'altro. Dunque perchè lo stesso non dovrà dirsi nel nostro caso, in cui concor-

(1) L. Codicillis 91. ff. de legatis 2.

rc

re maggior ragione per i discendenti; che per

lo fostituto, o al meno uguale a quello?

I Signori saviissimi Giudici ci permettano, di addurre noi un altra lege, confacente al caso, (e colla medesima daremo fine alla presente scrittura). Ella è la seguente (1): Pater qui dotem promisit, pa-Etus eft, ut post mortem fuam in matrimonio sine liberis defuncta filia, portio dotis apud bæredem suum fratrem maneret; ea conventio liberis a socero postea su-Sceptis, & bæredibus testamento relictis per exceptionem doli mali proderit: cum inter contrabentes id actum sit; ut bæredibus consulatur: Villa compore, quo pater alies filios non bahuit; in fratrem suum judicium supremum contulisse videatur. Nella legge suddetta trattavasi di una porzione della eredità, di cui era il patto reversivo convenuto per il fratello dello siesso dotante. Di più trattavasi di contratto, e non di testamento, che molto ampiamente s'interpetrà: Trattavasi di un patto convenuto per stipulazione, la quale non può giovare, se non che a' contraenti. E pure, non ostantino le cose suddette, il patto reversivo dal fratello si estese a' del dotante; atteso egli allorche convenne così, non avendo figli, si dava a credere, che il suo fratello esser dovea il suo erede. Ciò supposto, che disparita vi può essere, se noi diciamo che quanto ha disposto il testatore per il sostituto, estender si possa pur anche per i nipoti del testatore? Imperciocche, avendo egli ordinata la sostituzione, e per osservanza del-

(1) Leg. tale pactum 40. ff. de pactis

Digitized by GOOSIC

(37)

della medesima la proibizione suddetta, credeva, che non avesse il suo figlio ad avere figli.

Ci si oppone la decisione satta nella causa del Principe di Cardito, in cui concorrevano tutte le conghietture occorrenti nella nostra causa ; e ciò non oftante si decise per i creditori, cioè per la libertà de'beni. Però fa d'vuopo considerare più cose nella decisione suddetta. Primo il non esserci stato sossituto estraneo, per cui estrene une, ene ie ha ormente per i suoi propri discendenti. Secondo, che quantunque fiavi ftata la proibizione di alienare, que-Ita però fu concepita, non per via di principale orazione, ma con e accessoria alle chiamate immediatamente. Onde non è meraviglia, che non fi potè dedurre conghiettura di tacito fedecomesso; siccome deducesi, allorche la proibizione è in orazione separata, per via di principale disposizione, come è la nostra; la quale, secondo scrisse Capecelatro, è abile di estendere il sedecomesso da caso a caso (1). Finalmento detta proibizione fu concepita per i figliuoli eredi istituiti, non con quella sorza, ed essicacia, con cui leggesi la nostra, la quale giunge a proibire la fuddetta alienazione per qualunque bisigno, ed urgente necessità, che i figliuoli del testatore avessero potuto avere: cosa, che indica manifestamente una enissa volontà del testatore. Quindi, occorrendo tante varie circostanze in questa causa, quali mancarono in quella di Cardito; chi può dire, che sia ella applicabile: ricedendofi dall' argomento delle de-Ci-

(1) Decis. 118.

cisioni per qualunque picciola disserente circostanzas Questo è quanto abbiam potuto debolmente considerare per la disesa della causa presente. Per il di più preghiamo i Signori del S. C. acciò col di lor vatore suppliscano alle nostre mancanze.

Napoli 11. Febrajo 1762.

Giuseppe Toscano remandante

VA1